

**ALLEGATO "A" AL N. 32185 DI FASCICOLO**  
**STATUTO DELLA SOCIETA'**  
**"FMR - ART'E' S.p.A."**

Art. 1) – Denominazione

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "FMR - ART'E' S.p.A."

Art. 2) – Sede

La Società ha sede in Castenaso (BO) Via Cavour n. 2.

La sede potrà essere trasferita, purché in Italia con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, stabili organizzazioni, succursali e filiali sia in tutto il territorio italiano che all'estero secondo le norme di legge.

Art. 3) – Durata

La Società ha durata fino al 31.12.2051 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

Art. 4) – Oggetto

La Società ha per oggetto:

- la composizione, la stampa, l'edizione in qualsivoglia lingua, la produzione, il commercio, l'importazione, l'esportazione e la rappresentanza, con o senza deposito, di periodici, esclusi i quotidiani, di libri, di grafica, di oggetti, opere e creazioni d'arte, di opere dell'ingegno di carattere creativo e non appartenenti alla letteratura, alle arti figurative, alla musica, alla fonografia, alla fotografia, al teatro, alla cinematografia, alla televisione, qualunque sia il modo o la forma di espressione, di cataloghi, articoli e servizi promozionali in genere nonché la gestione di servizi connessi o dipendenti;
- la composizione, la gestione, l'importazione, l'esportazione, l'utilizzazione, anche mediante atti di commercio, di archivi di testi ed immagini, quali che siano i supporti contenitori ed i mezzi tecnici di divulgazione, di consultazione o di riproduzione;
- la vendita di prodotti di cancelleria e da regalo;
- l'acquisizione e la gestione di gallerie d'arte, librerie, rivendite e simili;
- l'acquisizione, la vendita, l'attuazione, l'utilizzo, il commercio di marchi e brevetti industriali per modelli di utilità e disegni ornamentali;
- la promozione di studi, ricerche e manifestazioni relativamente alle opere d'arte con particolare riguardo all'età moderna e contemporanea;
- la rappresentanza, in Italia e all'estero, di imprese italiane e straniere operanti in uno dei rami di attività previsti in questo articolo;
- l'attività di pubblicazione e di promozione commerciale, di beni e dei servizi sopra indicati, nonché la loro vendita in tutte le forme consentite incluse la vendita, per corrispondenza, per catalogo e a domicilio;
- l'assunzione, quale attività non prevalente, di interessenze e partecipazioni in società o imprese in genere che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia.

La Società, inoltre, può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, aventi pertinenza, diretta od indiretta, con l'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipo-



teca, nonché, la conclusione di contratti di finanziamento in forma passiva, il tutto nei limiti delle vigenti norme di legge. Le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

Sono tassativamente precluse, oltre ad ogni attività vietata dalla presente e futura legislazione:

- a) l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento riservato alle imprese di investimento ed alle banche ai sensi dell'art. 18, comma 1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - e successive modifiche;
- b) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- c) la locazione finanziaria ed il factoring.

#### Art. 5) - Capitale

Il capitale sociale è fissato nella somma di Euro 328.492,08 (trecentototomilaquattrocentonovantadue virgola zero otto) suddiviso in numero 2.737.434 (duemilionesettecentotrentasettemilaquattrocentotrentaquattro) azioni prive di valore nominale.

Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o crediti a mente del combinato disposto degli articoli 2342, 2343 e 2343-bis c.c..

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, nei limiti ed alle condizioni di legge.

Potranno essere effettuati finanziamenti da parte dei soci, con obbligo di rimborso, nei limiti e con i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tali finanziamenti sono da considerarsi infruttiferi di interessi.

#### Art. 6) – Azioni ed obbligazioni – Patrimoni destinati

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Esse sono liberamente trasferibili ai termini di legge.

Possono essere emesse azioni di godimento ed altre azioni privilegiate nel rispetto dei requisiti di legge.

Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e dell'art. 23, comma 1, del regolamento CONSOB 23 dicembre 1998, n. 11768.

La Società può emettere, per il tramite del consiglio di amministrazione, obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

La Società può costituire, per il tramite del consiglio di amministrazione, patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

#### Art. 7) - Assemblee

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dagli altri soggetti aventi diritto ai sensi della legge presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Un unico avviso, da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente,

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Finanza&Mercati", e potrà contenere le date di prima e seconda ed eventualmente delle convocazioni successive.

L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è ridotto ad otto giorni.

#### Art. 8) - Presidenza

Le assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente, se nominato, o, in assenza di questi, dal Consigliere più anziano d'età.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e nomina, altresì, ove lo ritenga opportuno, uno o più scrutatori tra i presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.

#### Art. 9) – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio previa delibera motivata dell'organo amministrativo.

#### Art. 10) - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

#### Art. 11) – Assemblea totalitaria

E' valida, anche senza formale convocazione, l'assemblea alla quale sia presente l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti in relazione ai quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Art. 12) – Diritto di voto

Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto che abbiano fatto pervenire, almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciata dall'intermediario autorizzato, ovvero che dimostrino di aver effettuato la comunicazione all'intermediario ai sensi del secondo comma dell'art. 2370 c.c. entro il medesimo termine.

Ogni azionista che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

#### Art. 13) – Quorum costitutivi delle assemblee

L'assemblea in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino, in pro-



prio o per delega, più di un terzo del capitale sociale.

In terza convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino, in proprio o per delega, più di un quinto del capitale sociale.

#### Art. 14) – Quorum deliberativi delle assemblee

L'assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e terza convocazione, delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

#### Art. 15) - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 9 membri da scegliersi anche tra non soci.

#### Art. 16) – Nomina degli amministratori

Spetta all'Assemblea Ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi o per la minore durata fissata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto, l'amministratore decade dalla carica.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, non può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione se non entro il limite di cui al presente statuto, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti rimarranno in carica per un periodo di tempo pari alla durata residua del mandato conferito agli amministratori già in carica.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti e gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Presidente ed, eventualmente, di un Vice Presidente, scegliendoli tra i suoi membri, se l'assemblea non vi ha già provveduto.

#### Art. 17) – Modalità di riunione del Consiglio di Amministrazione e validità delle delibere

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana o di un altro paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, ovvero qualora la convocazione sia richiesta da almeno un amministratore o da almeno un componente del collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale.

Tra il giorno di inoltro della convocazione, per mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, e quello fissato per l'adunanza dovranno intercorrere almeno tre giorni liberi.

In caso di urgenza il Presidente o chi per esso, potrà convocare il Consiglio di Amministrazione, con telegramma o a mezzo telefono o a mezzo telefax, anche per lo stesso giorno.

Il Consiglio viene presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Non è consentito il voto per delega.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è tenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo del segretario.

L'uno e l'altro sottoscriveranno i relativi verbali.

#### Art. 18) – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, eccetto quelli specificamente riservati dalla legge all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre:

- deliberare in materia di fusione nei casi consentiti dalla legge;
- adeguare le disposizioni di cui al presente Statuto sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo;
- deliberare sulla riduzione del Capitale sociale in caso di recesso dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, entro i limiti di legge, può nominare, altresì, uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nell'ambito di quelli ad esso spettanti.


Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare le sue attribuzioni a un Comitato esecutivo, fissandone i poteri, il numero dei componenti e le norme di comportamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone attribuzioni e poteri.

Il Comitato Esecutivo e gli amministratori delegati devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità trimestralmente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate ed in particolare deve riferire circa le eventuali operazioni con potenziali conflitti di interessi.

#### Art. 19) – Poteri di firma e rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque stato e grado e davanti a qualunque autorità sia giudizia-



ria, sia amministrativa, sia speciale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, ed agli eventuali amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita.

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in proposito. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determinerà le modalità di sostituzione del Presidente.

#### Art. 20) – Compensi degli amministratori

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche e comprensivo anche dell'eventuale trattamento di fine mandato.

All'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento e/o una corrispondente polizza assicurativa.

Agli amministratori compete, oltre l'eventuale compenso fissato dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### Art. 21) – Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, provvederà alla redazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione sociale.

#### Art. 22) – Approvazione del bilancio di esercizio

L'assemblea dei soci approva il bilancio e delibera in merito alla distribuzione degli utili, previa destinazione del 5% (cinque per cento) degli utili stessi al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui sono divenuti inesigibili.

#### Art. 23) – Collegio sindacale

Il controllo della Società è affidato ad un Collegio sindacale eletto dall'Assemblea e composto di tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono comunque rieleggibili.

I sindaci devono avere i requisiti prescritti dalla normativa vigente tempo per tempo in materia.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque emittenti secondo quanto stabilito nell'articolo 144-terdecies del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni).

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

#### Art. 24) – Revisore contabile

La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

La società di revisione deve possedere per tutta la durata del suo mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

#### Art. 25 – Liquidazione e ripartizione dell'attivo

Per la liquidazione e la ripartizione dell'attivo sociale, saranno osservate le disposizioni di legge; la liquidazione sarà affidata ad uno più liquidatori nominati dall'Assemblea.

Qualora la Società abbia a contrarre dei mutui, essa non potrà essere sciolta prima che vengano estinti.

#### Art. 26) – Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori oppure tra gli amministratori e i sindaci e/o i liquidatori, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione del presente statuto, dell'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta al giudizio e alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

#### Art. 27) – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

F.TO: STEFANO GIANASI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

Rilasciata copia conforme all'originale, firmato  
a norma di legge,

SSA Società  
in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Bologna, addi 02/03/10

